



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE BILANCIO PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.26/Sett.Bilancio del 03-07-2017

N. 392 del Registro generale

Oggetto:

CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 165/2001 - CONCESSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata dal dipendente matricola n. 15 (prot. n. 15745 del 15/06/2017) con la quale chiede la concessione del congedo biennale retribuito, per n. 24 mesi a decorrere dall'1.7.2017, per prestare assistenza al padre convivente in situazione di handicap grave (ai sensi della Legge 104/92), non ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzati, e dalla quale si evince che nessun altro familiare usufruisce del congedo straordinario per la stessa persona;

Visto il D.Lgs. n. 151/2001 ed in particolare:

l'art. 42, comma 5, il quale sancisce che: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n°104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

l'art. 42, comma 5 bis, il quale prevede, altresì, che: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n° 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza

allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”;

l'art. 42, comma 5 ter, il quale prevede, altresì, che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.”;

il successivo comma 5-quater il quale stabilisce che: “i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”;

il comma 5-quinquies, il quale prevede che: “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Accertato che non nessun altro familiare beneficia del medesimo congedo per lo stesso soggetto portatore di handicap e che è stato seguito l'ordine di priorità stabilito dalla circolare INPS 32/2012, la quale ha recepito le sentenze della Corte Costituzionale n° 233 del 16/06/2005, n° 158 del 18/04/2007 e la n° 19 del 26/01/2009, intervenute in materia.

Verificato che sussistono tutti i requisiti di legge ai fini della concessione del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, in particolare:

- convivenza tra il dipendente e la persona assistita;
- dichiarazione che nessun altro familiare beneficia del congedo straordinario per la stessa persona;
- situazione di grave handicap riconosciuto alla persona assistita dalla Commissione medica ASL, ai sensi della Legge 104/92;
- mancaza del ricovero a tempo pieno della persona assistita.

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza prodotta dal dipendente.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Concedere al dipendente (matricola n. 15) il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per l'assistenza al padre convivente in situazione di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92, per n. 24 mesi decorrenti dal 1[^] luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in materia;
- 3) di dare atto che il periodo di congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti servizi:

- Sindaco;
- Segretario Generale;
- Ufficio Personale;
- Settore Tecnico;
- Dipendente matricola 15
- Albo

Data, 03-07-2017

Il Responsabile del Settore
F.to BARBONI GIULIANO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data, 03-07-2017

Il Responsabile del Settore
Bilancio Programmazione Tributi
Economato Risorse Umane
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data, 03-07-2017

Il Funzionario Delegato
BARBONI GIULIANO